

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministero dell' Interno;

Veduta la legge 7. Ottobre 1848;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il Ministero predetto è incaricato di presentare al Parlamento

Nazionale l'unito progetto di legge diretto a autorizzare le
 Sindacati Anonimi di Alessandria, Novara, Saporì, Anney e
 Nuoro, e le Comunità di Gallanga, Somellina, Saporì, Empio,
 Genovesi, Orabasso, Sausigny, Cagliari e Sausi a contrarre
 prestiti per supplire al pagamento di una parte delle loro spese
 nell'anno in corso e di sostenerne la ripartizione unitamente
 al ~~costo~~ dei Lavori Pubblici.

il 16. Aprile 1848

Vittorio Emanuele II

N. 68.

Relazione

4^{ta} Divisione

Comitato del 12 Maggio 1894

N. 2

Signori Deputati,

Cosimo, il Maggio 1894.

Oggetto.

Progetto di legge per autorizzare
Disposizioni Amministrative e Contabili
relative a conti

Memore del desiderio ripetutamente
espresso in Parlamento che il potere
esecutivo procurasse di porre una
ferma al contenzioso e confederale
incremento delle spese statali dei
Consigli Provinciali e Dipartimentali, il
Ministero dell'Interno, prima di
intraprendere, di concerto con quello
dei Lavori Pubblici, l'esame dei bilanci
delle Dipartimenti per l'anno in corso,
aveva stabilito di restringere le
spese alle necessità in genere, che per
una parte fosse tolta la necessità
di ricorrere nuovamente al credito, e
per l'altro le somme imposte non var-
rebbero al limite prefissato nell'art.
11. della legge del 19 luglio 1893 —
(N. 2520.)

Questa severa norma però, per
nel più gran numero di casi
potrebbe essere seguita, diretto pure

riconferirsi non applicabile in taluni
altri, nei quali per coprire le
spese indispensabili al buon ande-
mento del servizio si riconoscono
e solitamente insufficienti i
mezzi ordinari.

Qui si paragonano due vie per
provvedere all'uso: quella di accrescere
la sovranappiata e l'altra di auto-
rizzare soccorsi mutui propri.

Il sistema di libertà inaugurato
nel 1848. tanto nell'ordine politico, e
quanto in quello amministrativo, ed
il bisogno si vivamente sentito di
moltiplicare miglioramenti suovici
ordine morale delle cose, vivaci
in quello degli interessi puramente
materiali, ha avuto per effetto
di sviluppare nei Congressi Parli-
e. Divis^o una tendenza irresistibile
ad incontrare con larghezza e
simultaneità, moltissime spese che
se per la maggior parte erano di
una necessità incontrastabile, —
alcune però potevano essere
soddisfatte in un più largo giro di com-
parazione l'aggravio dei contribuenti
fosse contenuto in più giusta
misura e fosse contemperato
dei vantaggi morali e materiali

non manco conseguiti.

Ma se il ragguardevole progresso
delle ferrovie e dei canali e
dei canali fu di questo generale piano
una naturale conseguenza, non
dovessi poi dimenticare che a deter-
minato non può concorrere altre
cause, della volontà ed arbitrio
dei Congressi, affatto indipendente.
Esiste poi a mio giudizio il cresciuto
numero dei travatelli e dei manovali
curati a spese pubbliche negli
stabilimenti frenologici, delle
pigiore occupate dai tribunali
Provinciali e di Commercio, dell'
Arma dei Reali Carabinieri e dai
venficatari dei paesi e delle misure
i migliorati stipendi, l'accresciuto
numero degli impiegati della Ammin-
Giovinciale.

A queste cause di natura lar-
permanente, altre aggiungono ancora
si vogliono puremente accidentali
e di grandissima come l'apertura
di nuove indispensabili vie di
comunicazioni, l'interessamento
in larga scala alla costruzione di
strade ferrate e finiti, le quali
giovano vedere se non si vanno veranno

in avocare due in minori proporzioni, spendo con quanto si opera nei trasporti annui in gran parte indifferente ai bisogni ed ai desideri più vivamente sentiti dalle popolazioni.

Se questo fatto si avverrà, la diminuzione delle spese straordinarie compenserà l'aumento di quelle permanenti, né fia più mestieri tranne in circostanze eccezionali e per ciò stesso rare, di dover cedere il limite normale delle sovrimposte Provinciali e Dirigionali dopo che dopo sarà meglio coordinato alle esigenze delle singole località.

In questa considerazione si fu condotto a ritenere come fatto essenzialmente transitorio l'impossibilità di contenere in quest'anno le sovrimposte di alcune Province e Dirigioni nella misura ordinaria e mi è parso che per tale motivo si dovesse provvedere all'uopo altrimenti che coll'aumento delle imposte medesime, spendo principio di amministrazione generalmente emesso che ai bisogni eccezionali e momentanei converga preferibilmente sopra le spese straordinarie.

18
D'altronde nello stato attuale
delle cose mal si potrebbe ricorrere
ad altro spediente ostandoni un
intoppo accidentale, che si procurerà
di esporre il più brevemente possibile.

Con disposizione del Ministero
di Finanze, il numero dei centesimi e
la aggiunta di tributi dritti nell'
interesse delle Divisioni e delle
Cronache viene dagli Intendenti
Generali fissato non più tardi
del giorno 8. di Marzo in ogni anno.

Da questa regola, la quale viene
rigorosamente osservata nell'interesse
dello Stato a un formidabile
importo della formazione dei ruoli
dei tributi non venga, per via di
protratta, far luogo due conseguenze.

La prima che ove i bilanci divisionali
nell'anno non abbiano a quell'
epoca riportata la somma approvata
il riparto delle somme imposte destinate
a coprire le spese tanto delle Divisioni
che delle Cronache ha luogo sulla
base di quelle dell'anno immediatamente
precedente.

La seconda, che, approvati nel
seguito i bilanci predetti, ed ove
le desinenze con cui si dividono non
coincidano colle somme imposte effettive

ripartito, la porzione di esse che fu
ripartita in più di quanto sarebbe
stato necessario, si porta in diminui-
zione di quelle dell'anno precedente,
ed in aumento quella porzione che
fu ripartita in meno.

Quindi è che ora pure venisse in
questo mese fatta per legge facoltà
alle disposizioni ed alle Commissioni devolute
negli amti quadri di ripartire
una porzione di esse che si
ripetutamente quella del 1877,
tale riparto non potrebbe più
aver luogo per essere già approvato
o quanto meno formato e ruoli.
Del 1878, e l'eccesso delle imposte
autografe in confronto di quelle
effettivamente ripartite, sarebbe
di necessità ad accrescere le
porzioni del 1877, in tanto che,
ove si effettuassero tutte le spese
ammesse nel bilancio, mancherebbe
per gli Intendimenti Generali i
mezzi materiali per soddisfarli,
perchè le porzioni ripartite
sarebbero minori delle esigenze
che dovrebbero coprire.

Ora che due o tre le spese di ri-
sparmio e Criminali non possono
nell'anno regimato essere in

più angusta limitazione contenute, e
contabilmente dovrebbe riportare
nel 1899. non solo il maggior agguario
di quell'anno, ma si ancora la
minor imposta ripartita nel 1898,
con quali lamenti non è a dire.

Per vincere questa difficoltà mi è
sembrato che il mezzo più ovvio
sia quello di autorizzare per legge
Difinoni e Cirinnic a contrarre
un mutuo eguale alla differenza
che corre tra l'imposta ripartita
effettivamente e la differenza dei
rispettivi bilanci del 1898. Dopo intera-
dolarli le varianti riconosciute
necessarie dai due Ministeri dell'
Interno e dei lavori pubblici —
istruzione fatta dalla Commissione
si ottiene a non più indugiato d'altro
una conforme autorizzazione.

Ciò mediante infatti si sommi-
nistrerebbero in primo luogo ai capi
Economici della Direzione i mezzi
pecuniari con cui far fronte a
tutte le spese annue nei
rispettivi bilanci e secondariamente
col crescere l'altitudine dei medesimi
aggiungendosi il montare del mutuo
autorizzato, si ricomporrebbe la loro
differenza al limite del 1899. e così

206

a quello dell'imposta che effettivamente venne ripartita nel 1858.

Qui però non devo tacere che intanto alla convenienza di un simile provvedimento fatto per via di diritto ex officio potrebbe per avventura sorgere qualche dubbio a fronte specialmente dell'art. 229 della legge del 7. Ottobre 1848 il quale deliberando che le deliberazioni dei Consigli Provinciali importanti — contrattazione di prestiti perenne approvate con legge speciale, sembrano rendere implicitamente necessarie coteste deliberazioni, le quali nel caso concreto non furono prese da Salvo Fontigli, e del fucaforo art. 276. che vieta, a chi è chiamato ad approvare atti dei Consigli — medesimi, di fare provvedimenti diversi da quelli proposti, salvo espressa disposizione di legge.

Ma per altra parte, siccome approvando nel loro intrinseco le deliberazioni prese dai ripetuti consigli, non si potrebbe poi, come fu superiormente dimostrato, — effettuare le spese annesse tutte che per la massima parte obbligatorie, si pare che se mai si fa caso

in cui si possa recedere da quella
regola generale, il presente, sia
quel detto, tanto più che dovendo
i Consigli Provinciali deliberare
nella prossima loro tornata ordinaria
le condizioni che dovrebbero reggere
i contratti di mutuo, giusta il
Disposto dall' art. 213 N. 2 della
citata legge, parebbe sempre in
loro talia di valersi della facoltà
loro conferita d'effettuare i mutui
stepi, ovvero di lasciare che l'imposta
ripartita in meno nel 1878 vada in
aumento di quella del 1879. motivo
per cui non si potrebbe con fonda-
mento sostenere che la proposta
che io fo alla Camera, violi la
libertà dei Consigli predetti.

Esposito così i motivi che, se
pur passero, e sto per dire costringer
il governo del Re a scostarsi dalla
via ordinaria, mi si resterebbe a
rimostrare che l'ammontare dei
singoli mutui in cui contrattate
si propone di voler autorizzare —
corrisponde al bisogno vero delle
Divisioni e delle Province cui vi
guardano: siccome però ciò mi
parebbe ad dover minimamente ogni
singolo bilancio, mi attengo al

partito abbracciato dai miei —
antecessori in casi simili; vi offro
inoltre in quadri simmetrici i dati che
stanno posando tornare più graditi
alla Camera, ed unito a cadun
bilancio una sommaria indicazione
delle varianti che si crede necessarie
l'introduzione, le quali danno per —
risultato le cifre dei presentati anzidetti.

Signori.

L'esperienza periodica della
presentazione di progetti di legge
della natura di quelli che propongo
ai suffragi della Camera, unita
all'esperienza acquistata dal più
gran numero degli onorevoli propo-
nenti che ha impugnano nelle
annuali sessioni dei Consigli.

Provvisori e definitivi di cui
furno patto, deve ormai averli
conoscenza della convenienza di recare
qualche variazione nel limite
fissato alle provvisorie delle
leggi del 12 8^{to} 1848. e 3^{to} Maggio
1851. e della conseguente necessità
di accrescerlo in modo stabile.

Per mia parte ne vo per questo
che nel mento esprimo la fiducia
di avere conferenziate la Camera alla
presente proposta, le dichiaro che

nella prossima riunione ordinaria
del Consiglio predetto, il governo del
Re ne esporrà il voto circa il nuovo
limite da stabilirsi; e che proporrà
al riaprirsi della sessione parlamen-
tare un analogo progetto di legge

Amministrato

Ord. 1°

Le Direzioni Amministrative di
Alessandria - Novara - Anney -
- Saporì - e Nuoro - e le Province
di Gallarua - Lomellina - Genova -
- Chiavese - Faucigny - Saporì -
Compio - Cagliari e Lanusei, sono
autorizzate a contrarre mutui passivi
per l'ammontare _____

1°	di _____	£ 138,000
2°	" _____	125,000
3°	" _____	68,000
4°	" _____	20,000
5°	" _____	145,000
6°	" _____	45,000
7°	" _____	19,500
8°	" _____	16,500
9°	" _____	6,000
10°	" _____	21,000
11°	" _____	3,500
12°	" _____	7,400
13°	" _____	50,000
14°	" _____	7,300

per far fronte alle rispettive loro
guerre nell'esercizio 1878

Art. 2^o.

Del pagamento dei relativi interessi e
nella restituzione rateata del rispettivo
capitale e fatta facoltà tanto alle
diversità quanto alle Province
predette di vincolare i proprii
bilanci avveniva durante un quinquennio
e di cuocere il limite normale delle
loro porzioni durante lo stesso
periodo di tempo
Ordinanza della presente legge.

Palati

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

SARACCO, CAVALLINI G., RATAZZI, GALLO, NAYTANA, BUFFA, GIOVANOLA.

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno

nella tornata del 12 maggio 1858.

Autorizzazione ad alcune Divisioni Amministrative e Provincie

a contrarre mutui passivi.

Tornata del 21 giugno 1858

SIGNORI

Il progetto di legge che il signor ministro dell'interno ha sottoposto al giudizio della Camera, per conferire a cinque divisioni amministrative ed a nove provincie la facoltà di contrarre mutui passivi, non ottenne piena approvazione da tutti gli uffici della Camera. Fu singolarmente avvertito che, laddove alcune divisioni e provincie aveano nettamente deliberato che al pagamento delle spese venisse provveduto col mezzo delle sovraimposte, comechè soverchianti la misura ordinaria, il Ministero avea creduto per contro di additare a questi corpi morali il rimedio del prestito, perchè avessero il mezzo di coprire le spese opportunamente stanziare; ciò che per avviso dei più non fosse conforme al prescritto della legge ed alle massime sanzionate in simili congiunture dal Parlamento, e desse motivo a sospettare che il potere esecutivo inclinasse per avventura ad intromettersi oltre misura nelle deliberazioni dei Consigli provinciali e divisionali.

La Commissione, che ha ricevuto l'incarico di esaminare il progetto nelle singole sue parti, crede fermamente che tale non sia l'intendimento del Ministero, se rettamente si avverte alle dichiarazioni abbastanza esplicite che sono contenute nella

(48-A)

2
esposizione dei motivi che precedono il progetto di legge; stimò invece che gli articoli del progetto, siccome venne presentato alla Camera, non rispondano interamente alle intenzioni del ministro proponente, e siccome le osservazioni, che vennero fatte in alcuni uffici, non fossero sotto questo rispetto destituite di legittimo fondamento. Mentre infatti il signor ministro dell'interno disse chiaramente nel suo rapporto che sarebbe sempre in balia dei Consigli di valersi della facoltà di effettuare i mutui, ovvero di attenersi al rimedio della sovrainposta per ottenere il danaro necessario a coprire le spese, negli articoli della legge non si discorre punto della facoltà di sovrainporre oltre i limiti ordinari, e si propone soltanto di attribuire questa facoltà ai Consigli provinciali e divisionali di contrarre mutui passivi per sopperire ad urgenti bisogni.

Se questa dovesse veramente essere l'espressione della legge, ne conseguirebbe manifestamente che quelle divisioni e provincie, le quali hanno stabilito di ricorrere esclusivamente alla sovrainposta, non otterrebbero in sostanza di attuare le loro deliberazioni, e quando credessero di perdurare nella prima opinione, sarebbe pur sempre necessaria una sanzione legislativa, che facesse alle medesime facoltà di eccedere i limiti dell'imposta ordinaria. La qual cosa non era certamente nell'intendimenti del Ministero; e quando non fosse provato che le decisioni dei Consigli provinciali e divisionali potevano nel sistema del Governo rimanere senza effetto, nessuno non vede che tale sistema non si potrebbe commendare per molta semplificazione delle massime e dei precetti amministrativi.

Per verità il signor ministro dell'interno addusse una ragione pratica a conforto della sua proposta, che vuole essere seriamente esaminata. Le norme direttive per la formazione dei ruoli, dice il signor ministro, non possono essere immutate, ed il numero dei centesimi da aggiungersi ai tributi diretti nell'interesse delle divisioni e provincie è oramai definitivamente fissato.

Si adotti adunque la misura della sovrainposta o quella del mutuo, i contribuenti non pagheranno nel 1858 una maggior somma di quella ripartita nel 1857, e nell'anno 1859 accadrà ad essi di sostenere un doppio peso: l'imposta ordinaria e tutta la sovrainposta deliberata per l'anno volgente, che più non può essere ripartita.

Se questo avverrà, gli uffici della Camera hanno risposto, e così ancora parve alla Commissione di poter soggiungere che questi inconvenienti sarebbonsi facilmente evitati, tuttavolta che nulla fosse intervenuto ad arrestare l'approvazione dei bilanci divisionali. Del resto, non è ufficio nostro tener dietro alle regole di contabilità che governano la riscossione delle imposte; spetta al potere legislativo lo esaminare se le deliberazioni dei Consigli sieno meritevoli di approvazione, e, sotto questo rispetto, importa quasi esclusi-

sivamente che sieno risolte le questioni pendenti. Il ragionamento del Ministero tenderebbe d'altronde a condannare il sistema della sovrimposta in tutti i casi, nei quali sia eccedente il limite massimo, ed i bilanci non sieno approvati a tempo opportuno; laddove a noi pare che il sistema di ricorrere ad ogni tratto al rimedio degli imprestiti abbia, pur esso i suoi gravi inconvenienti, ed alle esigenze del servizio provveda opportunamente la legge che stabilisce la misura e le regole dei compensi. (Art. 15 della legge 19 luglio 1887.)

Convien oltre a ciò che sia mantenuto il principio della stabilità delle deliberazioni che vengono prese dai Consigli delle divisioni e delle provincie, e quando fosse indeterminato il mezzo col quale si vuole far fronte alle spese, potrebbe forse avvenire che in posteriori adunanze si adottassero provvedimenti contrari alla esecuzione di opere già deliberate, e non ancora eseguite per difetto della richiesta sanzione.

Dal che si può giustamente concludere che le mezze misure offendono la giusta suscettività dei corpi deliberanti, non provvedono alle esigenze del servizio, e lasciano aperto il varco a deliberazioni, che alle prime contraddicono, a danno certamente della pubblica cosa.

Queste principali considerazioni trassero la Commissione a modificare il progetto di legge presentato dal Ministero, e mossero a seguitare un altro sistema che pure non si discosta interamente dalle idee del Governo.

Siccome fu detto pur dianzi, alcune divisioni e provincie chiesero di ripartire tutte le spese a carico dei contribuenti; altri invece si proposero di contrarre mutui passivi. Se per conseguenza degli adottati riflessi può, a riguardo delle prime, essere adottata una speciale misura, è certo invece che, a riguardo delle seconde, non rimane altro provvedimento che debba essere adottato, fuor quello di consentire o negare la facoltà di ricorrere al credito. È dunque manifesto che la causa delle une vuol essere distinta dalla causa delle altre, e vuolsi necessariamente apportare uno speciale e separato provvedimento.

Così almeno è sembrato alla Commissione che si dovesse procedere, e, indotta a questo partito, esaminò fedelmente se le spese stieno in ragione dei mezzi, e si possa quindi aderire senza molta esitanza alle domande delle divisioni e delle provincie, le quali chiesero di contrarre un imprestito.

Presi ad esame i documenti presentati dal Ministero, trovò la Commissione che le sole divisioni di Alessandria, Novara e Nuoro, e le provincie di Pallanza e di Cuglieri chiesero espressamente di contrarre mutui passivi nelle somme rispettivamente proposte di lire 158,000, 125,000, 145,000, 30,000 e 50,000. Sebbene le somme che si vorrebbero togliere a mutuo ascendano ad una cifra piuttosto cospicua, riconobbe tuttavia la Commissione che speciali considerazioni consigliavano agevolmente di assentire nella fatta domanda; essendo debito di giustizia lo affermare che il Ministero dell'interno d'accordo

(48-A)

4
con quello dei lavori pubblici sottoposero a minuto e severo esame tutte le spese deliberate dai singoli Consigli, e parecchie altre furono eliminate dai bilanci delle divisioni e delle province.

Ond'è che la Commissione crederebbe di poter, senz'altre osservazioni, proporre alla Camera un articolo di legge che autorizzi queste divisioni e province a contrarre i richiesti mutui, se non le fosse accaduto di notare un fatto che le parve degno di speciale attenzione.

A renderne più facilmente ragione, sia lecito prendere ad esempio le proposte che riflettono la provincia di Pallanza.

Le spese speciali per l'anno 1858 della provincia di Pallanza dovrebbero salire a lire 47,100, dedotte le attività. Questa somma, secondo il concetto del Ministero, sarebbe coperta per lire 2,100, da ugual somma ripartita nel 1857; le altre 45,000 lire dovrebbero ottenersi per mezzo d'imprestito, abbenchè la provincia di Pallanza chiedga soltanto di contrarre un mutuo per lire 50,000 ed intenda sopperire ai maggiori bisogni col mezzo della sovrimposta.

Nel fatto, sole lire 2,100 furono ripartite nello scorso anno a carico della provincia di Pallanza; ma siccome il limite normale annuale dell'imposta speciale della provincia di Pallanza ascende a lire 6,054 53, non è forse più esatto l'asserire che dall'ammontare complessivo delle spese si doveva dedurre quest'ultima somma, anzichè quella minore che fu ripartita nell'anno precedente?

La Commissione è d'avviso che l'articolo della legge 19 luglio 1857 debba essere inteso ed applicato appunto in questo ultimo senso; cosicchè l'azione del Parlamento allora soltanto si debba esercitare quando le somme stanziare nei bilanci eccedono il limite normale dell'imposta, ovvero la somma autorizzata a perceiversi nel precedente esercizio, *se questa supera realmente il limite massimo prestabilito dalle leggi e dai regolamenti.*

In una parola l'articolo di legge innanzi citato, e testualmente riprodotto nel progetto del bilancio 1859, viene inteso dalla Commissione nel senso che il Potere legislativo abbia voluto estendere l'azione dei Consigli provinciali e divisionali nello stanziamento delle loro spese, non mai che siasi voluto restringere l'azione di questi Consigli, di guisa che debba intervenire una legge per approvare stanziamenti *contenuti entro il limite normale, per ciò solo che la somma totale supera quella autorizzata perceiversi nel precedente esercizio.* Quando poi avvenisse che le spese eccedessero la misura ordinaria, si debba anzitutto esaurire la somma che si contiene nello stanziamento consentito dalla legge generale, e solo per ciò che riguarda il maggiore stanziamento debba essere esercitata l'azione del Parlamento.

Onde la conseguenza, in quanto riguarda la provincia di Pallanza, che ove pure si dovesse assentire nell'idea del mutuo richiesto dalla provincia in sole L. 50,000, dovrebbe la somma

di L. 45,000 proposta dal Ministero ridursi a L. 41,045 47, giusta le risultanze della seguente operazione:

Passività speciali	L. 47,100
Somma disponibile corrispondente al limite massimo dell'imposta speciale	6,054 53
Eccedenza	<u>L. 41,045 47</u>

Le stesse avvertenze che vennero fatte relativamente alla provincia di Pallanza, si possono egualmente applicare per ciò che riflette le provincie di Sassari, Lomellina, Lanusei, del Genevese, Chiabrese e Faucigny, e, muovendo sempre dallo stesso principio, la Commissione rimase costantemente nell'avviso che la facoltà di contrarre mutui debba soltanto accordarsi per quella somma che supera il limite maggiore dell'imposta annuale, sebbene lo stanziamento sia stato minore nel precedente esercizio, tranne che, per circostanze speciali, siasi chiesto espressamente di contrarre prestiti in una somma determinata, e ragioni economiche o lievissime differenze di somme (come avviene per Cuglieri), consiglino di adottare le proposte dei Consigli.

Provveduto alle esigenze delle provincie e divisioni che richiesero di ricorrere al credito mercè le disposizioni degli articoli 1.º e 2.º infra riferiti, la Commissione fu d'avviso, rispetto alle altre, che dovessero ritenersi meritevoli d'approvazione le deliberazioni prese dai rispettivi Consigli, di eccedere il limite ordinario dell'imposta, accettando ad un tempo l'idea del Ministero di fare preventivamente alle medesime facoltà di ricorrere al prestito, tuttavolta che i Consigli credano più conveniente di adottare questo rimedio.

Accogliendo questo temperamento, non abbiamo creduto di recare alcuna benchè menoma offesa alla libertà d'azione attribuita ai Consigli delle divisioni e delle provincie, perocchè le loro deliberazioni dovranno essere interamente approvate se la Camera si accosterà alle idee della Commissione; mentre poi un'abbondante facoltà viene preventivamente concessa di provvedere anche altrimenti ai bisogni riconosciuti e stringenti, niuno potrebbe seriamente sostenere che questa facoltà, cui possono a talento rinunciare, possa prendere il nome di vincolo. Occorrono d'altronde speciali considerazioni, delle quali non può essere disconosciuta l'importanza, che consigliano di adottare questo temperamento. Convien infatti supporre che la decisione presa dai Consigli di varcare il limite dell'imposta, siasi accolta nella presunzione che ogni sovrimposta deliberata sarebbesi ripartita nel 1858. Or come non è dubbio che dovrà altrimenti avvenire, atteso l'indugio apportato nell'approvazione dei bilanci, e la condizione dei contribuenti nell'anno 1859 dovrà essere aggravata, potrà forse avvenire che questa circostanza, non prima avvertita, possa condurre alcuni Consigli a modificare le precedenti decisioni nel senso dianzi spiegato.

In verità non si vuol presumere che ciò avvenga, peroc-

(48-A)

chè sono molto tenui le spese deliberate in eccedenza al limite dell'imposta, e, per questo rispetto, possono crederai esagerati i timori manifestati dal Ministero; che sorgano molti lamenti per parte dei contribuenti; se avvenisse però che, fatta ragione dei nuovi stanziamenti che verranno deliberati sul bilancio 1859, si credesse più opportuno il rimedio dell'imprestito per sopperire alle eccedenze del 1858, questa nuova decisione sortirà sempre l'intero suo effetto, dacchè ogni deficienza dovrà, in qualunque caso, essere portata sui ruoli dell'anno venturo.

Rimane a dire perchè nell'articolo più non si discorre della provincia di Pallanza, e perchè venne apportata alcuna modificazione nelle cifre proposte dal Ministero.

Poichè la provincia di Pallanza richiese di contrarre un imprestito per lire 50,000, sta bene che tale facoltà le venga per legge attribuita; se la medesima crederà di contrarre un altro mutuo per ottenere la maggior somma in eccedenza alla misura dell'imposta, nulla divieta che pari facoltà le venga eventualmente concessa: ove invece si tratti di autorizzarla a sovraimporre in eccedenza al limite normale, non sarà necessaria alcuna disposizione di legge, avvegnachè la spesa deliberata dalla provincia di Pallanza cade nel novero di quelle preavvisate dalla legge 2 maggio 1855, ed è quindi applicabile il disposto dell'art. 11 della legge 19 luglio 1857, alinea 2.

Quanto alla variazione introdotta nelle cifre, gioverà ritenere che, muovendo dal principio scritto nel progetto di legge, opportunamente provide il Ministero, perchè nella parte passiva dei bilanci si inscrivessero alcune somme destinate a soddisfare l'interesse dei mutui che si doveano contrarre. Ma, siccome la Commissione adottò un altro sistema riguardo alle divisioni e provincie, le quali non chiesero espressamente di ricorrere al credito, pare ovvio che questi stanziamenti si debbano cancellare, e si debba quindi proporzionalmente ridurre la cifra proposta dal Ministero.

Queste sono le principali considerazioni che stanno in appoggio del progetto compilato dalla Commissione, le quali hanno preso, per avventura, un soverchio sviluppo, perchè sia lecito mettere innanzi altre generali osservazioni che vengano fatte nel seno degli uffici. Appena è che si avverta non potersi trarre argomento dalle cifre prodotte in questo disegno di legge, per conchiuderne che di altrettanta somma venne ecceduto il limite dell'imposta per parte di alcune divisioni o provincie. No, questo progetto è ben lungi da repdere certa ragione delle tendenze dei Consigli ad eccedere, molte volte per ineluttabile necessità, il limite ordinario dell'imposta; perocchè molte sono divisioni e provincie che hanno ecceduto questa misura, ma non ebbero mestieri di ottenere una legge speciale d'approvazione, perchè potevano valersi della facoltà ottenuta nello scorso esercizio; e resta quindi di conchiudere che il Parlamento non è posto in grado a conoscere se ed in quale misura siasi anche questa volta

verificato un considerevole incremento nelle spese deliberate dai Consigli provinciali e divisionali.

(48-A)

Gli è perciò che la Commissione fece plauso al divisamento del Ministero di stabilire per legge un limite più razionale, sentito il voto autorevole dei Consigli nella prossima loro riunione.

A dir vero questo cenno che vien fatto nella relazione del Ministero sollevò alcun sospetto negli uffizi della Camera che il Ministero intenda con questa proposta di cementare maggiormente il sistema divisionale. Ma tale non può essere l'intenzione del Ministero, nè la grave questione dovrebbe essere per incidente risolta; epperò la Commissione non ha creduto intrattenersi in maggiori disussioni, sembrandole piuttosto che queste nuove indagini condurranno a meglio conoscere le condizioni di ciascuna divisione, e, nel tempo stesso, di ciascuna provincia, sì che all'aprirsi della nuova sessione possa il Ministero sottoporre al Parlamento un progetto di legge sull'amministrazione provinciale, che sia informato ad una esatta cognizione dei bisogni del paese. Il quale, sia lecito dirlo terminando, aspetta vivamente questa importante riforma.

SARACCO, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~Le divisioni amministrative di Alessandria, Novara, Annecy, Sassari e Nuoro; e le provincie di Pallanza, Lomellina, Genevese, Chiabiese, Faucigny, Sassari, Tempio, Cuglieri e Lanusei sono autorizzate a contrarre mutui passivi per l'ammontare:~~

La 1 ^a di	L. 138,000
2 ^a	» 123,000
3 ^a	» 68,000
4 ^a	» 20,000
5 ^a	» 143,000
6 ^a	» 45,000
7 ^a	» 19,300
8 ^a	» 16,500
9 ^a	» 6,000
10 ^a	» 21,000
11 ^a	» 3,500
12 ^a	» 7,400
13 ^a	» 50,000
14 ^a	» 7,300

~~per far fronte alle rispettive loro spese dell'esercizio 1858.~~

~~Art. 2.~~

~~Pel pagamento dei relativi interessi e pella restituzione rateata del rispettivo capitale, è fatta facoltà, tanto alle divisioni quanto alle provincie predette, di vincolare i proprii bilanci avvenire durante un quinquennio, e di eccedere il limite normale della loro sovrimposta durante lo stesso periodo di tempo.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Le divisioni amministrative di Alessandria, Novara e Nuoro, e le provincie di Pallanza e Cuglieri sono autorizzate a contrarre mutui passivi per l'ammontare:~~

La 1 ^a di L.	158,000
2 ^a	» 123,000
3 ^a	» 143,000
4 ^a	» 30,000
5 ^a	» 30,000

~~per far fronte alle rispettive loro spese dell'esercizio 1858.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Le divisioni amministrative di Annecy e Sassari, e le provincie di Lomellina, Genevese, Chiabiese, Faucigny, Sassari, Tempio e Lanusei potranno sovrapporre la somma:~~

di L.	596,762 55	la 1 ^a
—	137,624 77	la 2 ^a
—	42,075 91	la 3 ^a
—	29,999 21	la 4 ^a
—	8,727 31	la 5 ^a
—	30,574 80	la 6 ^a
—	5,960 50	la 7 ^a
—	14,303	» la 8 ^a
—	7,140	» la 9 ^a

~~per coprire le loro spese rispettive stanziare nei bilanci dell'anno 1858.~~

~~Art. 4.~~

~~Qualora nella prossima riunione dei Consigli divisionali e provinciali le divisioni e le provincie indicate nell'articolo precedente, e la provincia di Pallanza, deliberassero di ricorrere al prestito per far fronte a quella parte della sovrimposta dell'esercizio 1858 eccedente il limite ammesso per legge, è fatta sin d'ora facoltà alle medesime di contrarre mutui passivi destinati a questo fine, nella misura seguente:~~

La divisione d'Annecy per	L. 66,762 55
Id. di Sassari	» 19,423 »
La provincia di Lomellina	» 16,970 08
Id. del Genevese	» 15,199 21
Id. del Chiabiese	» 5,311 53
Id. del Faucigny	» 17,790 77
Id. di Sassari	» 2,271 89
Id. di Tempio	» 7,175 20
Id. di Lanusei	» 5,074 61
Id. di Pallanza	» 11,043 47

~~Art. 5.~~

~~Alle divisioni e provincie anzidette che deliberassero di contrarre questi mutui, vengono estese le facoltà di cui all'articolo 2.~~

Approvato nella Tornata del 21. Giugno 1856.

Pellati

Prospetto dei Debiti portanti interesse
costituiti a carico di tutte le Divisioni,
Amministrazione e Provincie dello Stato.

Divisioni Provincia	Debiti portanti interessi vigenti al 1° Gennaio 1888 1888			Somme stanziato nell'anno 1888 in conto di rispetto di debiti vecchi			Debito residuo alla fine dell'anno 1888			Annotazioni 29/8
	In Cassa di Depositi	Privati	Totale	In Cassa di Depositi	Privati	Totale	In Cassa di Depositi	Privati	Totale	
	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	
Alessandria - Divisione	180,000	"	180,000	60,000	"	60,000	120,000	"	120,000	10) Per Decreto Reale del 19 Gennaio di quest'anno emanato in esecuzione del 1° ed. del 1° art. 1° della Legge 18 Maggio 1877, art. 1° e 2° si è autorizzato a contrarre un prestito di L. 200,000 per conversione all'ordine di una ferrovia di lunghezza di 8,5 miglia di ferro. Dell'istesso non si ha però notizia esatta sul punto di essere progettato il bisogno.
Anney - Divisione	15,000	"	15,000	15,000	"	15,000	15,000	"	15,000	11) L'istesso comune, con l'istesso la prima rata di versamento del mutuo di L. 100,000 che la Divisione fu autorizzata a contrarre con legge 18 Maggio 1877 e che ha realizzato a misura che si compiono i lavori, stando al suo programma è il mutuo differenziale.
Genova - Provincia	11,200	"	11,200	1,400	"	1,400	9,800	"	9,800	12) In questo capitolo la Stato garantisce alla Provincia l'istesso mutuo alla ragione del 5 per cento al commesso per la parte di 2,000 del 1° art. 1° all'anno in forza del art. 6 della Legge del 9 Gennaio 1876.
Chivasso - Provincia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	13) In forza del art. 1° della Legge 18 Maggio 1877 la Divisione è autorizzata a contrarre un mutuo di L. 100,000 che si applica quando si trovino i fondi al cui pagamento si applica la somma per i suddetti.
Cagliari - Divisione	127,000	"	127,000	"	"	"	127,000	"	127,000	14) La Provincia di Sassari è stata autorizzata per Legge 18 Maggio 1877 a contrarre un prestito di L. 200,000 per conversione all'ordine di una ferrovia di lunghezza di 8,5 miglia di ferro. Dell'istesso non si ha però notizia esatta sul punto di essere progettato il bisogno.
Cagliari - Provincia	14,350	"	14,350	7,125	"	7,125	7,225	"	7,225	15) La Provincia di Sassari è stata autorizzata per Legge 18 Maggio 1877 a contrarre un prestito di L. 200,000 per conversione all'ordine di una ferrovia di lunghezza di 8,5 miglia di ferro. Dell'istesso non si ha però notizia esatta sul punto di essere progettato il bisogno.
Cambes - Divisione	99,000	"	99,000	9,000	"	9,000	90,000	"	90,000	
Santa Proppia - Provincia	"	425,600	425,600	"	4400	4400	"	425,600	425,600	
Cuneo - Divisione	200,000	298,000	498,000	13,000	60,000	73,000	161,000	256,000	277,000	
Genova - Divisione	108,000	"	108,000	36,000	"	36,000	72,000	"	72,000	
Torino - Divisione	300,000	"	300,000	15,000	"	15,000	285,000	"	285,000	
Nizza - Divisione	71,000	"	71,000	37,000	"	37,000	34,000	"	34,000	
Novara - Divisione	117,000	"	117,000	15,000	"	15,000	102,000	"	102,000	
Ossola - Provincia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Novara - Divisione	90,000	"	90,000	10,000	"	10,000	80,000	"	80,000	
Sassari - Divisione	29,460	"	29,460	9,885	90	9,975	29,510	"	29,510	
Savona - Divisione	207,500	"	207,500	26,750	"	26,750	180,750	"	180,750	
Savona - Provincia	19,200	"	19,200	1,200	"	1,200	18,000	"	18,000	
Orturi - Provincia	"	112,500	112,500	"	37,500	37,500	"	75,000	75,000	
Verona - Divisione	42,100	"	42,100	7,100	"	7,100	35,000	"	35,000	
Vercelli - Divisione	207,000	"	207,000	18,300	"	18,300	188,700	"	188,700	
Vercelli - Provincia	100,000	170,000	270,000	"	"	"	100,000	170,000	270,000	
Biella - Provincia	35,100	"	35,100	3,900	"	3,900	31,200	"	31,200	
Casale - Provincia	100,000	30,000	130,000	"	"	"	100,000	30,000	130,000	
Totale	2,417,100	1,144,000	3,561,100	119,650	101,900	215,550	2,000,616	1,662,200	2,045,846	

Prospecto Generale Dei Tributi Diretti e Delle
Sovrimposte ripartite nell'anno 1834. coll'indignato
dei Centesimi aggiunti ai primi per esuagliare
le somme.

Divisione	Provincia	Dato % riparto 1911 tangente dei Tributi Diretti				Somme	Centesimi Divisionali aggiunti % per la % di Tributi Diretti	Somme	Centesimi Provinciali aggiunti % per la % di Tributi Diretti	Somme	Centesimi Comunali aggiunti % per la % di Tributi Diretti	Totale	Totale	Osservazioni						
		Prebiale		Personale	Cassa di Salente										Totale di Tributi Diretti	Divisionali ripartiti	Provinciali ripartiti	Comunali	Totale	Totale
		su beni stabili	su fabbricati	Mobiliari															Provinciali	abbonati
Basilicata	Teramo	110,600.00	1,220,570.38	791,596.92	928,661.09	4,998,500.00	94,966.06	25.652,650	18,800.00	01.470,000	1,079,497.05	37,977,826	2,077,666.63	51,155,995						
		46,700.00	3,160.37	7,660.60	9,220.13	49,480.70	19,930.93	25.652,650	17,200.00	02.26,000	40,775.90	59,707,700	577,728.19	85,623,708						
		18,800.00	20,000.00	29,800.00	29,800.00	31,700.00	61,000.00	25.652,650	2,600.00	03.25,000	74,800.00	29,260,000	138,416.32	50,555,906						
		1,375,200.00	1,444,000.00	83,600.00	99,800.00	1,200,000.00	110,000.00		36,100.00		13,26,000.00		2,011,551.19							
Sannio	Pescara	166,600.00	725,906.38	572,506.60	672,257.70	1,952,000.00	369,200.00	28.473,500	146,000.00	07.63,000	1,209,200.00	65,125,900	1,908,500.00	77,426,900						
		46,500.00	37,800.00	38,200.00	38,500.00	19,500.00	17,500.00	28.473,500	7,200.00	08.12,000	188,200.00	36,067,000	2,411,000.00	157,501,000						
		17,200.00	20,000.00	22,500.00	24,100.00	25,200.00	27,500.00	28.473,500	2,000.00	09.20,000	120,500.00	70,000,000	167,700.00	101,666,000						
		12,000.00	35,200.00	34,000.00	23,100.00	19,900.00	36,000.00	28.473,500	14,000.00	07.17,000	1,07,200.00	70,073,000	2,073,200.00	157,906,000						
	266,500.00	841,700.00	449,500.00	926,900.00	2,400,000.00	708,700.00		149,400.00		1,649,400.00		2,528,900.00								
Abruzzo	SavojaNapoli	212,100.00	1,06,400.00	99,000.00	70,000.00	1,882,000.00	102,700.00	37.762,000	5,200.00	01.07,000	288,200.00	91,073,000	630,000.00	120,700,000						
		12,000.00	12,100.00	21,000.00	15,200.00	11,200.00	39,000.00	37.762,000	1,000.00	01.31,000	70,000.00	51,200,000	1,207,000.00	90,700,000						
		12,000.00	12,100.00	21,000.00	15,200.00	11,200.00	39,000.00	37.762,000	1,000.00	02.07,000	60,000.00	49,400,000	1,607,000.00	99,800,000						
		166,600.00	8,000.00	46,000.00	47,500.00	1,326,000.00	57,100.00	37.762,000	4,000.00	02.77,000	10,400.00	66,500,000	72,000.00	49,900,000						
	574,500.00	1,41,000.00	176,000.00	114,600.00	4,600,000.00	266,000.00		17,400.00		2,132,500.00		997,000.00								
Abruzzo	Chieti	201,000.00	2,20,000.00	44,100.00	39,000.00	3,200,000.00	148,000.00	47.072,000	12,000.00	06.37,000	269,100.00	80,073,000	431,000.00	120,700,000						
		70,000.00	10,000.00	20,000.00	12,000.00	1,700,000.00	36,000.00	47.072,000	2,000.00	02.42,000	120,500.00	118,600,000	78,300.00	157,000,000						
		17,000.00	21,000.00	35,000.00	22,000.00	32,000.00	129,000.00	47.072,000	10,000.00	05.60,000	273,000.00	78,000,000	411,000.00	147,600,000						
		470,000.00	7,200.00	100,000.00	76,000.00	7,000.00	520,000.00		36,000.00		670,000.00		1,000,000.00							
	81,500.00	46,000.00	37,000.00	31,500.00	1,700,000.00	88,000.00		19,300.00		572,000.00		197,000.00								
Sannio	Aquila	166,600.00	20,000.00	46,000.00	22,000.00	2,800,000.00	138,000.00	49.472,000	39,000.00	10.16,000	288,200.00	102,010,000	462,000.00	146,600,000						
		67,000.00	24,000.00	21,000.00	25,200.00	130,000.00	67,000.00	49.472,000	17,000.00	07.18,000	114,800.00	80,000,000	187,000.00	141,600,000						
		572,500.00	109,200.00	46,000.00	71,200.00	5,771,000.00	291,000.00		67,000.00		687,000.00		867,000.00							

Divisione	Provincia	Dati di importo ossia tangente dei Tributi Diretti					Somme per Divisione	Centesimi Divisionali aggiunti al 2 per cento dei Tributi Diretti	Somme per Provincia	Centesimi Provinciali aggiunti al 2 per cento dei Tributi Diretti	Somme per Comune	Centesimi Comunali aggiunti al 2 per cento dei Tributi Diretti	Totale delle Somme per Provincia	Totale dei Centesimi addizionali	Osservazioni
		Fiscale		Personale Mobiliano	Cassa di Salente	Totale dei Tributi Diretti									
		in beni rurali	in fabbricati												
Abruzzo	Alessandria	27778 47	10668 47	27127 22	57322 44	66444 87	14722 02	22,722276	2685 49	227208	47668 27	25,277261	62211 58	100 529728	
	Asti	47668 27	19272 70	25772 12	62744 81	81722 18	106722 22	22,722276	16900	222202	277222 47	22,222276	57272 21	71 221220	
	Bohio	22222 22	5772 16	22222 22	4722 12	27222 22	27222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
	Corchiana	19272 70	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
	Voghera	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
		152222 22	222222 22	222222 22	222222 22	222222 22	22,722276		222222	222222 22	22,222276	222222 22	222222 22		
Cuneo	Cuneo	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
	Alba	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
	Monviso	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
	Saluzzo	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
			222222 22	222222 22	222222 22	222222 22	222222 22	22,722276		222222	222222 22	22,222276	222222 22	222222 22	
Novara	Novara	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
	Somellina	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
	Ballarua	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
	Ossola	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
	Palencia	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
		222222 22	222222 22	222222 22	222222 22	222222 22	22,722276		222222	222222 22	22,222276	222222 22	222222 22		
Vercelli	Vercelli	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
	Oruglia	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
	S. Remo	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22222 22	22,722276	2220	222222	222222 22	22,222276	22222 22	122 222222	
			222222 22	222222 22	222222 22	222222 22	222222 22	22,722276		222222	222222 22	22,222276	222222 22	222222 22	
			222222 22	222222 22	222222 22	222222 22	222222 22	22,722276		222222	222222 22	22,222276	222222 22	222222 22	

A. B. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Divisione	Provincia	Dato 31 dicembre 1881 (ragione dei Tributi Diretti)				Somme per Divisione	Centesimi Divisionali aggiunti sopra l'iva dei Tributi Diretti	Somme per Provincia	Centesimi Provinciali aggiunti sopra l'iva dei Tributi Diretti	Somme per Comune	Centesimi Comunali aggiunti sopra l'iva dei Tributi Diretti	Totale delle Somme per Provincia	Totale dei Centesimi addizionali	Osservazioni	
		Prebiali		Personale	Cassa di Risparmio										Totale dei Tributi Diretti
		sui beni rurali	sui fabbricati	Mobiliare	Cassa di Risparmio										Totale dei Tributi Diretti
Marche	Macell.	54,770.40	12,162.10	8,586.97	7,322.69	82,842.16	24,922.81	24,760.	25,212.81	44,875.62	78,978.43	29,649.22			
	Biella	25,704.80	6,685.20	4,248.85	5,180.97	37,819.82	11,375.59	12,925.	12,925.	24,620.82	36,845.64	30,724.47			
	Casale	42,659.91	9,122.37	26,164.28	6,005.39	63,951.95	20,396.18	35,650.	11,154.76	66,570.84	95,072.69	139,377.66			
Abruzzo	Teramo	1,26,153.34	2,646.57	237,397.90	190,997.85	1,880,054.00	565,146.60	14,215.		1,595,112.65	2,029,668.45				
	Aquila	39,305.69	4,700.85	5,952.46	36,622.41	41,001.41	26,225.79	12,671.66	12,671.66	24,622.95	47,251.77	100,156.48			
	Chieti	114,246.01	22,971.25	24,157.31	28,822.10	189,222.21	83,172.62	6,460.	25,295.00	100,107.48	53,523.22	191,631.70	101,874.22		
Capitanata	Canicatt.	128,241.30	7,246.11	83,910.51	62,450.37	677,912.68	298,205.01	13,911.66		3,672.66.41	664,635.05				
	Castell.	49,897.13	"	57,825.16	52,212.99	409,591.18	15,500.67	12,892.72	12,892.72	52,305.50	447,896.68	73,297.97			
	Castell.	24,193.67	"	28,142.60	25,465.35	237,701.84	61,022.08	15,326.79	16,235.06	24,266.67	39,298.55	57,025.65	112,974.63		
Sannio	Castell.	184,415.32	"	12,175.50	5,752.33	449,801.65	277,621.16	377.	17,964.7	132,029.	161,251.	19,322.07			
	Castell.	102,295.90	"	12,216.28	8,429.36	102,990.56	26,970.31	3,267.	11,194.5	34,228.27	28,523.29	84,971.68	49,274.62		
	Castell.	111,972.63	"	108,152.16	95,142.63	1,217,022.41	290,000.	33,609.62		114,074.87	1,097,947.54				
Sannio	Castell.	57,770.81	"	5,716.51	2,191.90	247,022.22	17,225.36	2,718.10	2,718.10	147,166.28	227,011.06	60,272.58			
	Castell.	128,024.21	"	9,757.46	4,122.91	141,205.18	37,822.58	1,221.77	1,755.	67,228.70	16,210.79	94,125.03	66,612.26		
	Castell.	80,111.27	"	12,642.99	2,709.47	96,751.81	18,772.80	4,000.	16,222.66	37,327.33	30,479.27	116,177.67			
Sannio	Castell.	57,766.51	"	4,462.45	6,400.	75,465.66	14,700.07	7,129.20	19,429.96	58,227.83	77,127.03	84,162.65	106,025.57		
	Castell.	582,820.90	"	85,048.37	44,257.26	710,720.87	128,201.77	15,160.21		528,677.66	849,797.69				
	Castell.	157,918.91	"	16,972.26	7,791.88	122,668.57	47,226.23	10,554.29	15,775.75	74,266.98	22,075.25	126,352.23	73,366.261		
Sannio	Castell.	147,808.27	"	12,222.55	7,691.40	109,622.52	42,902.77	"	"	71,221.27	42,041.26	112,153.53	67,957.02		
	Castell.	112,579.22	"	7,262.23	2,375.20	123,993.65	28,929.85	"	"	20,709.28	16,201.77	58,839.05	22,671.63		
	Castell.	111,626.20	"	22,720.11	12,250.48	476,114.92	123,263.85	110,574.29		168,207.21	302,728.47				

Profilo di Debiti pubblici in corso istituiti, e dei cui costi proprii si legge l'importo di costruzione e corso di alcuni Progetti di Bilancio demunicipale

N.°	Divisione amministrativa	Provincia	Debiti istituiti fino al 1.° Gennaio 1888.		Mancato di cui: Progetti in corso		Totale	Debiti istituiti dal 1.° Gennaio 1888.		Spese
			4/2	4/2	4/2	4/2		4/2	4/2	
1.	Alghero	"	130,000	178,000	308,000	40,000	348,000			X
2.	Buenos Aires	"	195,000	63,000	258,000	90,000	348,000			
3.	"	Genova	11,300	16,500	27,800	1,400	29,200			
4.	"	Modena	"	6,000	6,000	"	6,000			
5.	"	Parigi	"	21,000	21,000	"	21,000			
6.	Parma	"	187,000	172,000	359,000	142,000	501,000			
7.	"	Pellizzano	"	43,000	43,000	"	43,000			
8.	"	Perugia	"	19,500	19,500	"	19,500			
9.	Perugia	"	90,000	143,000	233,000	10,000	243,000			
10.	"	Reggio Emilia	"	50,000	50,000	"	50,000			
11.	"	Rimini	"	7,200	7,200	"	7,200			
12.	Sardegna	"	29,440	30,000	59,440	5,888 90	65,328 90			
13.	"	Sardegna	"	3,500	3,500	"	3,500			
14.	"	Sardegna	"	7,400	7,400	"	7,400			
		Totale	692,640	672,200	1,364,840	159,288 90	1,524,128 90			

Esclusa l'ammontare di lire 200.000,00 per l'acquisto di terreni per la costruzione di un quartiere di abitazioni popolari, aggregato al progetto di costruzione di abitazioni popolari di Capua, Roma e Napoli, in virtù del contratto di locazione stipulato in data 1/11/1929, e l'ammontare di lire 100.000,00 per l'acquisto di terreni per la costruzione di abitazioni popolari di Capua, Roma e Napoli, in virtù del contratto di locazione stipulato in data 1/11/1929, e l'ammontare di lire 100.000,00 per l'acquisto di terreni per la costruzione di abitazioni popolari di Capua, Roma e Napoli, in virtù del contratto di locazione stipulato in data 1/11/1929.

N.º	Comune	Provincia	Ammontare di mutui e debiti			Progetti del Ministero dell'Interno			Progetti di opere pubbliche			Totale
			Mutui pagati	Credito per mutui e debiti	Credito	Mutui pagati	Credito per mutui e debiti	Credito	Credito			
									Differenziale	Totale		
											Progetti del Ministero dell'Interno	
1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929	1929				
1.	Capua	"	128.241,78	"	128.241,78	128.000	"	128.000	22.766,76	"	22.766,76	
2.	"	"	"	74.563,05	74.563,05	63.000	"	63.000	11.563,05	"	11.563,05	
3.	"	Jancovich	"	19.526,71	19.526,71	16.500	"	16.500	3.026,71	06.329,66	50.229,50	
4.	"	Giuliano	"	13.823,80	13.823,80	6.000	"	6.000	7.823,80	22.432,80	18.232,91	
5.	"	"	"	27.028,36	27.028,36	21.000	"	21.000	6.028,36	22.691,70	49.297,00	
6.	Roma	"	125.000	"	125.000	125.000	"	125.000	21.766,04	"	21.766,04	
7.	"	Polignone	20.000	14.618,20	14.618,20	15.000	"	15.000	39.911,00	22.862,00	41.859,00	
8.	"	Comelina	"	18.323,91	18.323,91	19.500	"	19.500	39.608,12	22.766,23	21.954,19	
9.	Napoli	"	200.000	9.370,69	9.370,69	115.000	"	115.000	35.911,56	"	35.911,56	
10.	"	"	50.000	4.259,40	4.259,40	50.000	"	50.000	35.911,56	"	35.911,56	
11.	"	"	"	7.140	7.140	7.300	"	7.300	35.911,56	"	35.911,56	
12.	"	"	"	19.716,43	19.716,43	20.000	"	20.000	19.420,46	"	19.420,46	
13.	"	"	"	769,82	769,82	2.500	"	2.500	19.420,46	06.619	22.129,10	
14.	"	"	"	4.100,20	4.100,20	7.400	"	7.400	19.420,46	09.429,96	28.889,30	
		Totale	562.241,78	214.019,05	357.400,55	472.200	"	472.200				

Nota: Le cifre indicate in questa tabella sono arrotondate alle centesime di lire. Per le cifre arrotondate si è tenuto conto della differenza tra le cifre arrotondate e le cifre reali.

Vittorio Emanuele II.

Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc.

Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.

Nulla proposizione del Nostro Ministro della Guerra, abbiamo determinato che l'infasciutto progetto di Legge venga presentato al Parlamento Nazionale ed incarichiamo lo stesso nostro Ministro di esporne i motivi e di sostenerne la discussione.

Articolo Unico

Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva dell' Anno 1858 sui giovani nati nel 1837, assegnando alla prima categoria del contingente nove mila uomini.

Dat. add.

Vittorio Emanuele

M. G. S. M. G.

N.º 199.

Comitato del 14 Maggio 1858.

Signori!

Leva militare
per l'anno 1858.

Relazione alla Camera
dei Deputati.

D'ordine del Re abbiamo l'onore di presentarvi il progetto di legge per l'annua leva militare.

Debbono concorrere alla leva di quest'anno i giovani nati nel 1837, e noi vi proponiamo che il quantitativo d'uomini da destinarsi al servizio effettivo vada dire da comprendersi nella prima categoria del contingente sia fissato a 9 mila uomini cifra che fu sempre adottata dal 1853, in poi per mantenere i vari Reggimenti e Corpi dell'Esercito in quella forza che è stabilita dal bilancio.

Gli altri iscritti disponibili che sopravanzarono dopo formato il contingente di 1^{ma} categoria saranno assegnati alla riserva cioè alla 2^a categoria del contingente nel modo che venne prescritto dalla legge 19 Luglio 1857.

I Computi stati istituiti in occasione che quella legge fu discussa e la pratica esperienza della leva dell'anno scorso dimostrarono